



E PER L'INFANZIA E ALL'ORIGINALE DIGITAL 1105/2021 del 23/06/20

Protocollo d'intesa tra Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA)

e

Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali (CNOAS)

L'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Ε

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

VISTI

- **Vista** la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Vista la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, fatta a Strasburgo il 25 gennaio
 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
- **Vista** la legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza";
- **Vista** le legge 23 marzo 1993, n. 84 "Ordinamento della Professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale";
- **Visto** il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- **Visto** il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali";
- **Visto** il D.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 168 "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112;
- **Visto** il Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali, del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali;
- **Vista** la circolare del CNOAS del 7 marzo 2014 Prot. n. 1077/2014 "Regolamento in materia di formazione permanente";
- Visto il Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali;
- Viste le Linee guida approvate dal Tavolo interistituzionale promosso dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali sui processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie;
- Viste le Linee guida dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11 della Legge 7 aprile 2017, n. 47;

PREMESSO CHE

- Si ritiene opportuno proseguire la collaborazione al fine di contribuire ad aumentare la consapevolezza nei bambini e negli adolescenti di essere soggetti titolari di diritti e per favorire la piena attuazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione, sostenendo processi di accoglienza e di inclusione, necessari per la realizzazione di comunità solidali e inclusive;

- si ritiene opportuno favorire, nel rispetto del principio del best interest of the child, la cooperazione tra tutti i soggetti, pubblici e privati, chiamati a occuparsi della tutela delle persone di minore di età, quali quelli sottoscrittori della presente intesa;
- è necessario garantire ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie, e in generale a tutti gli individui, che il servizio sociale sia presente in modo capillare e con risorse adeguate alla complessità dei bisogni e che essi siano equamente distribuiti nei territori;
- è necessario garantire ai bambini, agli adolescenti, alle loro famiglie e alla comunità educante, il migliore e qualificato intervento professionale, attraverso servizi sociali sempre più competenti e qualitativamente adeguati grazie all'impiego di personale specializzato e adeguatamente formato.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

- 1. Il presente protocollo ha per oggetto l'individuazione di aree di collaborazione tra il CNOAS e l'AGIA per la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate a:
 - a) diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza;
 - b) sostenere congiuntamente azioni di *advocacy* nei confronti delle istituzioni competenti sui diritti dei minorenni finalizzate alla loro esigibilità;
 - c) sostenere processi di promozione della cultura dei diritti delle persone di età minore;
 - d) sviluppare iniziative culturali e formative rivolte in particolar modo ai professionisti finalizzate alla promozione dei diritti e dei doveri di tutti, alla supervisione e al confronto sulle criticità e sulle buone prassi legate alla presa in carico dei minorenni e dei nuclei di appartenenza, favorendo un costante processo di valutazione;
 - e) collaborare su temi specifici, quali ad esempio: questioni che violìno i diritti delle persone di minore età e i servizi per i minorenni e le famiglie;
 - f) promuovere iniziative di studio e ricerca per favorire l'uguaglianza delle opportunità delle persone di minore età;
 - g) contribuire alla promozione e allo sviluppo di comunità inclusive e solidali;
 - h) promuovere e sostenere le rispettive iniziative, quando coerenti con le finalità dei rispettivi mandati istituzionali e del presente protocollo d'intesa.
- 2. Le parti, nel rispetto dei rispettivi mandati istituzionali, collaborano nel perseguire le finalità indicate nel comma 1 e programmano e realizzano le relative azioni tramite il Comitato paritetico di cui all'articolo 3 del presente protocollo d'intesa.

Articolo 2

(Impegni delle parti)

- 1. Le parti sottoscrittrici del presente protocollo d'intesa congiuntamente, e nel pieno rispetto delle reciproche competenze, per realizzare le finalità indicate nell' articolo 1, si impegnano a individuare le iniziative congiunte, nell'ambito del Comitato paritetico di cui al successivo art. 3, tra le seguenti azioni:
 - a. promuovere e realizzare progetti e specifiche iniziative, in particolare per la divulgazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - b. organizzare corsi di formazione o seminari, nazionali e locali, anche a distanza (in modalità e-learning), per diffondere in modo uniforme tra i professionisti assistenti sociali, operanti in tutti i settori di intervento, ma anche in una logica di rete interprofessionale, la conoscenza della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - c. promuovere attività di divulgazione scientifica e culturale (mediante convegni, tavole rotonde, giornate di studio, webinar, giornate nazionali e internazionali di celebrazione sulle tematiche legate al mondo dell'infanzia) sulle tematiche di interesse comune;
 - d. progettare e promuovere studi e ricerche centrate sul monitoraggio e sulla garanzia di diritti e pari opportunità per le persone di minore età;
 - e. realizzare iniziative tese a sviluppare una cultura e una pratica del lavoro sociale di comunità con l'obiettivo di contribuire alla messa a sistema di pratiche che possano concorrere a contrastare la povertà educativa;
 - f. attivare congiuntamente azioni volte a monitorare le raccomandazioni che l'Autorità garante rivolge a enti e istituzioni e che abbiano ad oggetto i temi rientranti nell'ambito di applicazione del presente protocollo.

2. Il CNOAS si impegna a:

- a. diffondere la conoscenza del presente protocollo d'intesa attraverso il proprio sito e gli altri canali di comunicazione istituzionale;
- b. disseminare sul territorio nazionale, eventualmente con il coinvolgimento dei Consigli regionali dell'Ordine degli assistenti sociali, le iniziative dell'Autorità garante aventi ad oggetto tematiche rientranti nell'ambito di applicazione del presente protocollo e quelle realizzate congiuntamente;
- c. attivare interventi volti alla diffusione delle segnalazioni che l'Autorità garante indirizza a enti e istituzioni con particolare riferimento a quelle indicate per la comunità professionale;
- d. attivare, anche congiuntamente all'AGIA, interventi volti alla divulgazione e al monitoraggio delle segnalazioni che l'Autorità garante rivolge ai servizi sociali e in generale alla comunità professionale.

3. L'Autorità garante si impegna a:

a. diffondere la conoscenza del presente protocollo d'intesa attraverso il proprio sito e gli altri canali di comunicazione istituzionale;

b. attivare, congiuntamente al CNOAS, interventi volti alla diffusione e al monitoraggio delle raccomandazioni che l'Autorità garante rivolge a enti e istituzioni con particolare riferimento a quelle che rivolge alla comunità professionale.

Articolo 3

(Comitato paritetico)

- 1. Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato paritetico, composto da delegati di ciascuna parte.
- 2. Il Comitato è istituito formalmente con decreto dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Consiglio dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali, previa nomina formale dei suoi componenti da parte degli enti sottoscrittori del presente protocollo.
- 3. Il Comitato è convocato su impulso delle parti e si riunisce in base alle esigenze. La prima riunione è convocata nei 15 giorni successivi alla formale istituzione del Comitato, presso la sede dell'AGIA.
- 4. Alla prima seduta, i componenti redigono un breve regolamento di funzionamento del Comitato.
- 5. Il Comitato potrà invitare alle riunioni esperti, anche esterni o appartenenti ad altre amministrazioni e organizzazioni.
- 6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti firmatarie del presente protocollo.

Articolo 4

(Dati e ricerche)

- 1. Le parti si impegnano a realizzare una raccolta sistematica dei dati emergenti delle azioni realizzate e alla condivisione e diffusione delle buone prassi emergenti.
- 2. Tutte le informazioni e i dati emergenti sono di proprietà delle parti e possono essere diffusi previo loro consenso.

Articolo 5

(Coperture economiche)

- 1. Il presente accordo non prevede costi aggiunti per le parti.
- 2. La copertura di eventuali oneri derivanti dalla organizzazione e dalla realizzazione delle iniziative comuni in attuazione del presente protocollo, dovrà essere proposta e successivamente formalizzata nell'ambito del Comitato paritetico sulla base delle esigenze che caso per caso si presenteranno.

Articolo 6 (Formazione continua)

- 1. Le attività realizzate in virtù del presente protocollo possono essere, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del D.P.R. 137/2012, accreditate ai fini della formazione continua permanente dei professionisti assistenti sociali del CNOAS.
- 2. Le iniziative organizzate dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza comunque riconducibili alle attività del presente protocollo saranno riconosciute ai fini della formazione continua su apposita richiesta rivolta al CNOAS.
- 3. Le iniziative organizzate dagli uffici dei garanti regionali e delle Province autonome che non avessero stipulato accordi con il Consiglio regionale dell'Ordine del territorio di competenza, qualora riconducibili alle attività del presente protocollo, potranno essere sottoposte al riconoscimento dei crediti formativi, previa apposita richiesta al CNOAS, da inoltrare per il tramite dell'Autorità garante.

Articolo 7 (Promozione e diffusione)

Le iniziative realizzate ai sensi del presente protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni di entrambe le parti coinvolte.

L'Autorità garante promuove presso tutti gli uffici dei garanti regionali e delle Province autonome, laddove istituiti, la sottoscrizione di protocolli analoghi al presente atto.

Articolo 8 (Validità)

Il presente protocollo ha validità di anni due dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le parti, e rinnovato alla scadenza.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CNOAS	L'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Dott. Gianmario Gazzi	Dott.ssa Carla Garlatti